

TRIBUNALE DI LIVORNO


TRIBUNALE DI LIVORNO  
Depositato in cancelleria

Proposta di accordo di composizione ~~del~~ 30 LUG. 2021

ai sensi dell'art. 8 Legge 3/2012

Nell'interesse di:

Marco Basile (c.f. BSLMRC59C15E625P) nato il 15/03/1959 a Livorno e ivi residente in Via Poet n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRCTMS85S20E625Z) in forza di procura alle liti in calce al presente ricorso, domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio del suddetto difensore in Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti al presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure al numero fax 0586624003.



#### Premesso che

- Marco Basile ha depositato presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno l'istanza per la nomina di un gestore della crisi;
- l'Organismo di composizione della crisi comunicava l'avvenuta nomina della Dott. Leonardo Giorgi quale gestore della crisi;

#### Considerato che il ricorrente

- si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- non è soggetto né è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano,

dei Vigili del Fuoco di Livorno: a tal fine, si produce estratto conto previdenziale fornito dall'INPS (**doc. 8**).

Dal mese di marzo 2020 il ricorrente percepisce la pensione di anzianità.

La necessità di ricorso al credito si palesò dapprima nel 2007 con un finanziamento erogato dalla Plus Valore s.p.a. (**doc. 9**), finanziamento a fronte del quale fu erogato al ricorrente l'importo di € 22.000 da rimborsarsi in n. 120 rate mensili ciascuna di € 369,45 per complessivi € 44.334.

Ad alcuni anni di distanza, il ricorrente, stante la scarsa liquidità disponibile per le medesime ragioni di cui sopra, accedeva a un finanziamento garantito dalla cessione del quinto del proprio stipendio che è sempre stato rinnovato alla naturale scadenza e/o rinegoziato sino all'attuale trattenuta dal quinto operante dal 2014 e sino al 2028.

Da ultimo, nel 2019 accedeva a tre prestiti finalizzati: due erogati da Agos Ducato s.p.a. finalizzati all'acquisto degli arredi della camera da letto dello scooter in uso ai medesimi e l'altro erogato da Deutsche Bank s.p.a. finalizzato all'acquisto di un'autovettura nuova in sostituzione della precedente, una Hyundai Atos immatricolata 18 anni prima.

## **2. ILLUSTRAZIONE DEL PASSIVO [indice]**

### **Rubicon Spv S.R.L.**

La società è creditrice del signor Basile a seguito dell'intervenuta cessione del credito in suo favore ad opera della Plusvalore s.p.a. in liquidazione per un ammontare complessivo alla data odierna pari a € 47.594,49 (**doc. 10**).

Sul punto, si rappresenta che la Plusvalore s.p.a. concesse al ricorrente un finanziamento nel 2007 a fronte del quale fu erogato l'importo di € 22.000 da rimborsarsi in n. 120 rate mensili ciascuna di € 369,45 per complessivi € 44.334 da restituire.

Dopo il pagamento delle prime rate il rimborso rateale si interruppe sino a quando il signor Basile veniva contattato dalla finanziaria con la quale concordava un pagamento mediante cambiali regolarmente onorate dal 2016 al 2018. Terminato il piano cambiario veniva a conoscenza della cessione del credito in favore di Rubicon SPV s.r.l. ma, stante la contemporanea esistenza di altri addebiti mensili per il pagamento di altri finanziamenti medio tempore contratti, il ricorrente non era in grado di corrispondere l'importo pari a € 42.747,05 chiesto dalla cessionaria.

Attualmente è pendente dinanzi all'intestato Tribunale il procedimento RG. 929/2020 a seguito dell'opposizione promossa dal signor Basile avverso il decreto ingiuntivo n. 1586/2019 ottenuto contro il medesimo dalla Rubicon: attualmente è stata disposta CTU contabile per la quale l'inizio delle operazioni peritali è previsto per il 4/10/2021 e l'udienza per l'esame della CTU è fissata per il giorno 27/01/2022.

#### Agos Ducato S.P.A.

La società è creditrice del signor Basile in forza di due prestiti finalizzati concessi nel 2019 per la complessiva somma di € 2.951,30 (**doc. 11**).

Il prestito n. 01061486275 finalizzato all'acquisto dello scooter in uso ai figli da rimborsarsi mediante rate mensili ciascuna di € 72 per il quale ad oggi residua l'importo di € 1.043,08 con ultima rata pagata ad aprile 2021.

Il prestito n. 01061275860 finalizzato dell'arredo delle camere da letto dei figli da rimborsarsi mediante rate mensili ciascuna di € 34,30 per il quale ad oggi residua l'importo di € 1.269,10 con ultima rata pagata ad aprile 2021.

#### Deutsche Bank S.P.A.

La società è creditrice del signor Basile in forza del prestito finalizzato concesso il 17/12/2019 per l'acquisto dell'autovettura familiare per un importo pari a € 18.632 con ultima rata pagata ad aprile 2021 (doc. 12).

A fronte dell'importo finanziato di € 17.950 per l'acquisto del veicolo il prestito prevede un rimborso che si articola in n. 84 rate mensili ciascuna di € 271 per un importo complessivo da rimborsare pari a € 22.764.

#### Regione Toscana

L'Ente è creditore del signor Basile dell'importo di € 2.073,43 di cui € 739,06 non iscritti a ruolo (doc. 13) ed € 1.334,37 risultanti dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia Entrate Riscossione (doc. 13 bis) per imposte di proprietà di veicoli anni dal 2012 al 2018.

Trattasi di credito, per la quota costituita dal tributo pari a € 1.659,74 assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 comma 3° c.c. per tributo e interessi mentre il restante importo pari a € 413,69 a titolo di sanzioni è di natura chirografaria.

#### Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Livorno

L'Ente è creditore del signor Basile dell'importo di € 117,73 risultante dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia Entrate Riscossione per tributi, credito assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 c.c.

Trattasi di credito, per la quota costituita dal tributo pari a € 100,12 assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 comma 1° c.c. mentre il restante importo pari a € 17,61 a titolo di aggio e spese è di natura chirografaria.

#### Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Torino

L'Ente è creditore del signor Basile dell'importo di € 230,06 risultante dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia Entrate Riscossione per canone radiotelevisivo.

Trattasi di credito, per la quota costituita dal tributo pari a € 154,55 assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2758 c.c. mentre il restante importo pari a € 75,51 a titolo di sanzioni e aggio è di natura chirografaria.

#### Comune Di Livorno

L'Ente è creditore del signor Basile dell'importo di € 2.005,44 di cui € 1.405,31 importi a titoli di tari non iscritti a ruolo (**doc. 14**), € 600,13 per tari 2013 e sanzioni per violazione al Codice della strada, questi ultimi due importi che risultano dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia Entrate Riscossione.

Trattasi di credito, per la quota costituita dal tributo pari a € 1.609,25 assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 comma 3° c.c. mentre il restante importo pari a € 396,19 a titolo di sanzioni e aggio è di natura chirografaria.

#### Fides

La società è creditrice del signor Basile in forza di prestito personale assistito da cessione volontaria del quinto per il quale residua alla data odierna un credito pari a € 26.650 considerando pagata la rata in scadenza nel mese di luglio 2021 (**doc. 15**).

---

A ciò si dovranno aggiungere le spese generate dall'*instauranda* procedura di composizione della crisi rese necessarie per l'assistenza legale prestata dallo scrivente difensore pari a 3.000 € (**doc. 16**) e per i compensi dovuti al Dott. Leonardo Giorgi quale gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio pari a 4.651,22 € (**doc. 17**).

Di seguito si rappresenta graficamente la situazione debitoria ad oggi a carico di Basile.

<b>PASSIVITA'</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Compenso O.C.C	4.651,22 €
Compenso Advisor debitore	3.000,00 €
Accantonamento fondo rischi	3.600,00 €
<b>Totale integrazioni</b>	<b>11.251,22 €</b>
Regione Toscana (2752 c. 3 c.c.)	1.659,74 €
Comune di Livorno (2752 c. 3 c.c.)	1.609,25 €
AE Torino (2758 c.c.)	154,55 €
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	100,12 €
Regione Toscana	413,69 €
Comune di Livorno	396,19 €
AE Torino	75,51 €
AE Livorno	17,61 €
Rubicon	47.594,49 €
Agos Ducato	2.312,18 €
Fides	26.650,00 €
Deutsche Bank	18.632,00 €
<b>Totale passivo</b>	<b>99.615,33 €</b>
<b>Totale passivo con integrazioni</b>	<b>110.866,55 €</b>

Per completezza dell'esame della posizione debitoria si producono le risultanze accesso agli atti al CRIF (**doc. 18**), Centrale Rischi (**doc. 19**) e Centrale Allarme interbancaria (**doc. 20**) presso la Banca d'Italia, visura di non esistenza protesti rilasciata dalla CCIAA (**doc. 21**) e comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (**doc. 22**) nonché l'anagrafe dei rapporti finanziari ricevuta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale toscana (**doc. 22 bis**).

### **3. ILLUSTRAZIONE DELL'ATTIVO [indice]**

Basile ha cessato l'impiego presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno nel febbraio 2020 per intervenuto raggiungimento dell'età pensionabile, come si evince dalle buste paga e dai cedolini della pensione (**doc. 23**).

Attualmente il ricorrente percepisce una pensione media netta mensile pari a € 1.225,77 per effetto di alcune trattenute in essere e, in particolare, una prima trattenuta di € 149,38 per

ricongiunzione dei servizi che terminerà a febbraio 2022 e una seconda trattenuta di € 325,00 per cessione del quinto che terminerà a maggio 2028.

Pertanto, è corretto rappresentare che al netto delle suddette cessioni l'importo mensilmente percepito da Basile è ad oggi pari circa a € 1.550 e dal marzo 2022 pari a € 1.700.

Per completezza e preciso obbligo normativo, si producono anche le dichiarazioni dell'ultimo triennio dalle quali si ricavano redditi netti pari a € 24.275 per l'anno 2018 (doc. 24), € 24.944 per l'anno 2019 (doc. 25) ed € 23.695 per l'anno 2020 (doc. 26).

Unica altra entrate del nucleo familiare è rappresentata dalla pensione di invalidità percepita dalla moglie (grado pari al 75 %) di importo mensile pari circa a € 282,55, importo modesto e tuttavia assolutamente impignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

Si rappresenta inoltre che il ricorrente non è proprietario di beni immobili (doc. 27) mentre risulta intestatario e proprietario dei seguenti beni mobili registrati risultanti peraltro anche dall'allegate visure nominative storiche e attuali estratte presso il PRA (doc. 28 e doc. 29):

- autovettura tg. FY325GH marca Dacia modello Duster anno 2019 (doc. 30);
- motociclo tg. EF21976 marca Piaggio anno 2015 (doc. 31).

Quanto al ciclomotore tg. X3DXRG marca Aprila modello Scarabeo anno 2019 si documenta che il medesimo è stato recentemente venduto poiché inutilizzato e fonte solamente di spese per imposta di proprietà e manutenzione periodica: l'intero importo ricavato dalla vendita pari a € 1.700 andrà integralmente a concorrere nell'attivo della procedura (doc. 32).

Basile è titolare del conto corrente n. 521180 acceso presso Banca del Monte di Lucca s.p.a. intestato al medesimo e alla moglie di cui si producono gli estratti dell'ultimo triennio (doc. 33, doc. 34 e doc. 35) e i primi due trimestri 2021 (doc. 35 bis).

A fronte delle suddette entrate, il ricorrente sostiene e sosterrà spese mensili per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare pari a € 1.513,75 (doc. 36).

Ciò rende evidente che le entrate mensili del ricorrente e della moglie sono in gran parte circa impegnate per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.

Preme, inoltre, rappresentare come le spese mensili occorrenti per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare del ricorrente sono in linea con la soglia di povertà assoluta nel 2020 pari a € 1.537,24 (**doc. 37**) a riprova del modestissimo tenore di vita tenuto dal ricorrente anche al fine di consentire il parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Sul punto, lo scrivente difensore ritiene che il parametro previsto dall'art. 9 comma 3 bis lett. e) sia inidoneo a determinare la modalità di calcolo dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita: infatti, nel caso di specie la famiglia del ricorrente dovrebbe poter vivere "dignitosamente" con un importo mensile pari a € 1.226,64<sup>1</sup> e quindi sensibilmente inferiore rispetto alla soglia di povertà assoluta di cui sopra.

#### **4. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MEDIANTE ACCORDO.**

Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per Basile di onorare puntualmente i sopra descritti debiti e la situazione economico/patrimoniale del medesimo non consente in alcun modo il soddisfacimento integrale delle ragioni dei creditori.

Infatti, le attuali entrate mensili del nucleo familiare pari a circa 1.830 € sono in gran parte assorbite per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare per il quale il ricorrente sostiene spese mensili pari a € 1.513,75 €.

Tenuto conto di quanto sopra, la proposta di accordo avanzata dal signor Basile prevede il versamento in favore della procedura di € 400 mensili per 72 mensilità, impegno di spesa che

---

<sup>1</sup> Importo mensile che si ottiene moltiplicando l'importo annuo dell'assegno sociale (€ 5.983,64) per il coefficiente ISEE di un nucleo familiare composto da 4 adulti (2,46) e dividendo il risultato della moltiplicazione per 12 mensilità.

considerati gli attuali impegni finanziari che gravano sul ricorrente appare economicamente sostenibile anche grazie alla riserva finanziaria venutasi a creare grazie all'accredito del TFS.

In particolare, l'importo mensile di € 400 è comprensivo dell'importo mensile di € 50 che andrà a costituire un fondo di accantonamento rischi che, qualora inutilizzato nel corso dell'esecuzione del piano di pagamento proposto, andrà a formare una riserva di € 3.600 che sarà ripartita al termine del sesto anno tra i creditori chirografari.

Come sopra accennato, sarà parte integrante dell'attivo della procedura anche l'intero ricavato dalla vendita del ciclomotore tg. X3DXRG per complessivi € 1.700.

La complessiva somma versata nei 6 anni dal ricorrente è pari a € 30.500 e consentirebbe l'integrale pagamento in prededuzione delle spese della procedura (advisor legale e OCC), il pagamento integrale dei creditori privilegiati e, infine, il pagamento dei creditori chirografari con una percentuale di soddisfacimento che va da un minimo del 16,36 % a un massimo del 20,11 %. A fronte di versamenti mensili che il ricorrente opererebbe sul conto corrente intestato alla procedura, annualmente verrebbero operati i riparti nel seguente ordine: al termine del 1° anno quale acconto delle spese in prededuzione e acconto dei creditori privilegiati, al termine del 2° anno a saldo delle spese in prededuzione e ulteriore acconto per i creditori privilegiati, al termine del 3° anno saldo dei creditori privilegiati e acconto per i creditori chirografari e, infine, dal 3° al 6° anno l'intero attivo ricavato dalla procedura sarà destinato in favore dei creditori chirografari. Al termine del 6° anno, l'importo del fondo rischi nella misura inutilizzata sarà ripartito proporzionalmente ai creditori chirografari.

Di seguito si rappresenta graficamente il prospetto di riparto e il piano temporale dei pagamenti appena descritto.

**PROSPETTO DI RIPARTO**

		Immobili	Beni mobili registrati	Altri beni mobili	Crediti	Debiti netti	Redditi	Percentuale di soddisfazione
<b>Valore piano/accordo</b>	<b>90.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.800,00 €</b>	
<b>SPESE IN PREDEDUZIONE</b>	<b>11.251,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.251,22 €</b>	<b>100,00%</b>
Compenso O.C.C	4.651,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.651,22 €	100,00%
Compenso Advisor debitore	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00%
Accantonamento fondo rischi	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	100,00%
<b>RESIDUO POST PREDEDUZIONE</b>	<b>19.248,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.248,78 €</b>	
<b>CREDITORI IPOTECARI</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>RESIDUO PER PRIVILEGI</b>	<b>19.248,78 €</b>							
<b>CREDITORI PRIVILEGIATI DI CUI:</b>	<b>3.523,66 €</b>							
Regione Toscana (2752 c. 3 c.c.)	1.659,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.659,74 €	100,00%
Comune di Livorno (2752 c. 3 c.c.)	1.609,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.609,25 €	100,00%
AE Torino (2758 c.c.)	154,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154,55 €	100,00%
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	100,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,12 €	100,00%
<b>RESIDUO PER CHIROGRAFARI</b>	<b>15.725,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.725,12 €</b>	
<b>CREDITORI CHIROGRAFARI (ipotesi base):</b>	<b>96.091,67 €</b>							
Regione Toscana	413,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,70 €	16,36%
Comune di Livorno	396,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64,84 €	16,36%
AE Torino	75,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,36 €	16,36%
AE Livorno	17,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,88 €	16,36%
Rubicon	47.594,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.788,70 €	16,36%
Agos Ducato	2.312,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	378,38 €	16,36%
Fides	26.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.361,19 €	16,36%
Deutsche Bank	18.632,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.049,07 €	16,36%
<b>CREDITORI CHIROGRAFARI (ipotesi post ripartizione):</b>								
Regione Toscana	413,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83,20 €	20,11%
Comune di Livorno	396,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79,68 €	20,11%
AE Torino	75,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,19 €	20,11%
AE Livorno	17,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,54 €	20,11%
Rubicon	47.594,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.571,79 €	20,11%
Agos Ducato	2.312,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	465,01 €	20,11%
Fides	26.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.359,62 €	20,11%
Deutsche Bank	18.632,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.747,11 €	20,11%
<b>Totale passivo</b>	<b>99.615,33 €</b>							
<b>Totale passivo con integrazioni</b>	<b>110.866,55 €</b>							

PROSPETTO TEMPORALE DEI PAGAMENTI									
PASSIVO CONCORDATARIO	TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA PER CATEGORIA	Tempi previsti per il pagamento							riparto finale f.r.
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno		
Spese in prededuzione	7.651,22 €	7.651,22 €	4.200,00 €	3.451,22 €	-	-	-	-	-
Accantonamento fondo rischi	3.600,00 €	3.600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	-
Regione Toscana (2752 c. 3 c.c.)	1.659,74 €	1.659,74 €	722,67 €	374,39 €	562,69 €	-	-	-	-
Comune di Livorno (2752 c. 3 c.c.)	1.609,25 €	1.609,25 €	722,67 €	374,39 €	512,20 €	-	-	-	-
AE Torino (2758 c.c.)	154,55 €	154,55 €	154,55 €	-	-	-	-	-	-
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	100,12 €	100,12 €	100,12 €	-	-	-	-	-	-
Regione Toscana	413,69 €	67,70 €	-	-	67,70 €	-	-	-	-
Comune di Livorno	396,19 €	64,84 €	-	-	64,84 €	-	-	-	-
AE Torino	75,51 €	12,36 €	-	-	12,36 €	-	-	-	-
AE Livorno	17,61 €	2,88 €	-	-	2,88 €	-	-	-	-
Rubicon	47.594,49 €	7.788,70 €	-	-	866,32 €	1.400,00 €	1.708,62 €	3.813,75 €	-
Agos Ducato	2.312,18 €	378,38 €	-	-	378,38 €	-	-	-	-
Fides	26.650,00 €	4.361,19 €	-	-	866,32 €	1.400,00 €	1.708,62 €	386,25 €	-
Deutsche Bank	18.632,00 €	3.049,07 €	-	-	866,32 €	1.400,00 €	782,75 €	-	-
<b>Totale</b>	<b>110.866,55 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>					
<b>Creditori chirografi (ipotesi con ulteriore riparto f.c.r. e disavanzo):</b>									
Regione Toscana	413,69 €	83,20 €	-	-	-	-	-	-	15,50 €
Comune di Livorno	396,19 €	79,68 €	-	-	-	-	-	-	14,84 €
AE Torino	75,51 €	15,19 €	-	-	-	-	-	-	2,83 €
AE Livorno	17,61 €	3,54 €	-	-	-	-	-	-	0,66 €
Rubicon	47.594,49 €	9.571,79 €	-	-	-	-	-	-	1.783,09 €
Agos Ducato	2.312,18 €	465,01 €	-	-	-	-	-	-	86,62 €
Fides	26.650,00 €	5.359,62 €	-	-	-	-	-	-	998,42 €
Deutsche Bank	18.632,00 €	3.747,11 €	-	-	-	-	-	-	698,03 €
<b>Totale post riparto finale</b>									<b>3.600,00 €</b>

Qualora la proposta di accordo di cui al presente ricorso dovesse essere omologata all'esito della votazione favorevole dei creditori, le parti del procedimento RG. 929/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Livorno (segnatamente il signor Basile e Rubicon SPV) abbandoneranno il suddetto giudizio stante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Viceversa, in caso di mancata omologa della proposta di accordo e di apertura della liquidazione del patrimonio, il giudizio RG. 929/2020 proseguirà determinando inevitabilmente un aggravamento della posizione debitoria del signor Basile.

Quest'ultimo, infatti, in ragione della prosecuzione della causa, dovrà sostenere compensi legali per l'attività svolta dal proprio difensore quantificabili in € 4.750 compresi accessori (calcolati ai valori minimi tabellari), credito del professionista che potrà verosimilmente godere della

prededuzione trattandosi di attività difensiva solta in funzione della procedura di sovraindebitamento<sup>2</sup>.

Al solo fine di agevolare l'omologa dell'accordo, si rappresenta ai creditori che lo scrivente difensore dichiara di rinunciare integralmente ai suddetti compensi legali relativi al procedimento RG. 929/2020 per quanto sinora svolto qualora la proposta di accordo dovesse incontrare il voto favorevole di creditori rappresentati almeno il 60 % dei crediti totali.

Si rende noto, inoltre, che la prosecuzione della causa RG. 929/2020, qualora l'esito dovesse essere sfavorevole in tutto o in parte al signor Basile, graverà il medesimo anche dei compensi spettanti al CTU Dott. Giacomo Boni al momento non quantificabili.

In ragione di quanto appena esposto nonché della consistenza e della composizione del patrimonio del ricorrente, l'accordo di ristrutturazione appare di gran lunga più conveniente per il ceto creditorio rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Infatti, qualora a causa del mancato raggiungimento dei consensi normativamente richiesti, Basile chiedesse l'apertura della liquidazione del patrimonio, i creditori chirografari vedrebbero soddisfatti i propri crediti in misura pressoché insignificante (da un minimo del 2,28 % a un massimo del 6,02 %) rispetto a quanto sarebbe loro riconosciuto con la presente proposta di accordo.

Infatti, l'attivo ricavabile all'esito della procedura di liquidazione (peraltro incerto dipendendo in larga parte dalla vendita di beni mobili registrati il cui valore cala sensibilmente col passare

---

<sup>2</sup> Si rappresenta, infatti, che il giudizio RG. 929/2020 origina dall'opposizione a decreto ingiuntivo contro la Rubicon SPV. In sede di opposizione, il signor Basile ha chiesto di accertare la nullità parziale del contratto di finanziamento per violazione del combinato disposto degli artt. 125 bis commi 6 e 7 e dell'art. 121 comma 1 lettera e) TUB. Tale nullità, ove accertata, comporterebbe la rideterminazione dell'importo del credito vantato da Rubicon con la sostituzione al TAEG contrattuale del TAEG pari al rendimento minimo dei BOT a 12 mesi anno 2006 e escluderebbe il rimborso di tutte le altre spese indicate in contratto.

del tempo) sarebbe verosimilmente pari a € 28.214,12 circa<sup>3</sup> (contro i € 30.500 della proposta di accordo).

Inoltre, a fronte del minor attivo ricavato, la liquidazione del patrimonio genererebbe di contro un maggiore importo di spese della procedura tenuto conto che, al compenso dell'Advisor e dell'OCC, si aggiungerebbe il compenso del liquidatore nonché tutte le spese (trascrizione al PRA, custodia e vendita dei tre beni mobili registrati), maggiori spese della liquidazione stimabili in non meno di € 3.000. Infine, vi sarebbe in prededuzione l'ulteriore spesa (compensi legali del giudizio RG. 929/2020) assente, per espressa rinuncia dello scrivente difensore, nella presente proposta di accordo.

COMPARAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA			
Voci dell'attivo & spese della procedura		Accordi di composizione	Alternativa liquidatoria (ipotizzando € 3.000 per compenso liquidatore e spese vendita/trascrizioni)
Redditi per 72 mensilità		28.800,00 €	/
Autovettura		/	5.800,00 €
Scooter Aprilia		1.700,00 €	1.700,00 €
Scooter Piaggio		/	1.050,00 €
1/5 tfr		/	11.504,12 €
1/5 pensione per 48 mensilità		/	8.160,00 €
<b>Totale</b>		<b>30.500,00 €</b>	<b>28.214,12 €</b>
Compenso O.C.C		4.651,22 €	4.651,22 €
Compenso Advisor debitore		3.000,00 €	3.000,00 €
Accantonamento fondo rischi		3.600,00 €	3.600,00 €
Compensi legali giudizio RG. 929/2020 da detrarre		/	4.750,00 €
Compenso liquidatore e spese vive liquidazione		/	6.500,00 €
<b>Totale distribuibile ai creditori</b>		<b>19.248,78 €</b>	<b>5.712,90 €</b>
Passivo da soddisfare		Importo soddisfatto con accordo	Importo soddisfatto con alternativa liquidatoria
Privilegi	3.523,66 €	3.523,66 €	3.523,66 €
Regione Toscana	413,69 €	min 67,70 € max 83,20 €	min 9,43 max 24,92
Comune di Livorno	396,19 €	min 64,84 max 79,68	min 9,03 max 23,87
AE Torino	75,51 €	min 12,36 max 15,19	min 1,72 max 4,55
AE Livorno	17,61 €	min 2,88 max 3,54	min 0,40 max 1,06
Rubicon	47.594,49 €	min 7.788,70 max 9.571,79	min 1.084,34 max 2.867,43
Agos Ducato	2.312,18 €	min 378,38 max 465,01	min 52,68 max 139,30
Fides	26.650,00 €	min 4.361,19 max 5.359,62	min 607,16 max 1.605,58
Deutsche Bank	18.632,00 €	min 3.049,07 max 3.747,11	min 424,49 max 1.122,52

<sup>3</sup> Si ricorda che in caso di liquidazione del patrimonio l'attivo sarà costituito da 1/5 del TFR, dall'accantonamento per 48 mensilità della quota pignorabile della pensione nonché dal ricavato della vendita dei beni mobili registrati di proprietà del ricorrente.

Quanto sopra, tuttavia, potrebbe subire riduzioni e/o rimodulazioni qualora il giudice del sovraindebitamento dovesse stabilire che la spesa minima per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare del signor Basile supera l'importo della pensione che residuerebbe a seguito del pignoramento del 1/5 o qualora uno o più beni mobili registrati dovesse essere sottratto alla liquidazione (si ricorda che la moglie del ricorrente è invalida e necessità di costante accompagnamento e che nel nucleo familiare del ricorrente vi è una sola autovettura).

Come si evince dalle tabelle di cui sopra, la liquidazione del patrimonio potrebbe consentire, nella migliore delle ipotesi, un soddisfacimento integrale dei privilegiati (come peraltro previsto nell'accordo) e nella misura del 2,28-6,02% dei chirografari contro un soddisfacimento compreso tra il 16,36 e il 20,11 % circa nell'accordo di composizione.

Chiarita la maggior convenienza del proposto accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, analogamente, maggiore è l'utilità che trarrebbero i creditori all'esito dalla procedura di composizione della crisi (qualunque essa sia) rispetto allo scenario che si prospetterebbe loro in caso di avvio di procedure esecutive individuali in considerazione del fatto che il ricorrente ha un patrimonio costituito da una pensione (aggregabile nei limiti del 1/5 della parte eccedente l'ammontare corrispondente a una volta e mezzo l'importo della pensione sociale) e da beni mobili registrati (dalla vendita dei quali gli importi ricavati verrebbero in gran parte se non totalmente assorbiti dai costi delle procedure esecutive individuali) e non possiede beni immobili.

Ciò premesso, l'accordo di composizione è quindi la procedura di sovraindebitamento che consentirebbe simultaneamente la ristrutturazione della complessiva situazione debitoria del ricorrente e la migliore soddisfazione economica dei creditori nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Dal punto di vista del debitore ricorrente, la suddetta procedura gli consentirebbe di beneficiare degli effetti esdebitatori connessi all'esatto adempimento della proposta in questa sede avanzata.

Dal punto di vista dei creditori, inoltre, l'accordo di ristrutturazione eviterebbe ai medesimi la necessità di avviare ricerche e/o procedure esecutive individuali di assai improbabile soddisfazione economica e che al contrario determinerebbero un aggravio di costi a loro discapito.

Quanto sopra trova conferma nella relazione particolareggiata a firma del Gestore della Crisi Dott. Leonardo Giorgi (doc. 38).

## **5. CONCLUSIONI.**

Il signor Marco Basile, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

### **conclusioni**

Voglia l'Il.mo Tribunale adito:

- a) accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, con decreto fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10 comma 1° disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1°, ai creditori presso la residenza o la sede legale;
- b) adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 comma 2° lett. c) disponendo la pubblicazione del ricorso emendato dei dati personali e sensibili del ricorrente e dei familiari e disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore: per l'effetto, sospendere la trattenuta del quinto operata sulla pensione del signor Basile in favore di Fides s.p.a.;
- c) nel merito, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 11 e 12 L. 3/2012, disporre l'omologa dell'accordo, dichiarare definitivamente cessata la trattenuta del quinto operata sulla pensione del signor Basile in favore di Fides s.p.a. e autorizzare alla cancellazione del fermo amministrativo iscritto sul motociclo di proprietà del ricorrente tg. EF21976.

Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15 giorni di cui all'art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.

\* \* \*

Si producono:

1. certificazione cancelleria fallimentare;
2. verbale INPS accertamento invalidità civile signora Dara Vita;
3. comunicazione INPS importo assegno invalidità civile signora Dara Vita;
4. intervento chirurgico 2003;
5. intervento chirurgico 2008;
6. certificato medico Dott.ssa Gambacciani;
7. stato di famiglia;
8. estratto conto previdenziale;
9. finanziamento Plusvalore;
10. precisazione credito Rubicon;
11. precisazione credito Agos;
12. precisazione credito Deutsche Bank;
13. precisazione credito Regione Toscana;
- 13 bis. estratti ruolo AER;
14. precisazione credito Comune Livorno;
15. precisazione credito Fides;
16. contratto conferimento incarico Avv. Corucci;
17. preventivo compenso OCC;
18. visura CRIF;
19. visura CR Banca d'Italia;

20. visura CAI Banca d'Italia;
21. visura protesti CCIAA;
22. comunicazione Agenzia Entrate Direzione Provinciale Livorno;
- 22 bis anagrafe rapporti finanziari;
23. buste paga e cedolini pensione;
24. 730/2018;
25. 730/2019;
26. 730/2020;
27. ispezione ipotecaria per soggetto;
28. visura storica PRA;
29. visura attuale PRA;
30. carta circolazione auto;
31. carta circolazione motociclo;
32. atto di vendita;
33. ec 2018;
34. ec 2019;
35. ec 2020;
- 35 bis. ec I II trimestre 2021;
36. elenco spese mensili famiglia;
37. calcolo soglia povertà assoluta;
38. relazione particolareggiata;
39. elenco creditori e relativi indirizzi pec.

Livorno, li 27/07/2021

Marco Basile



Avv. Tommaso Corucci



### Procura alle liti

Marco Basile (c.f. BSLMRC59C15E625P) nato il 15/03/1959 a Livorno e ivi residente in Via Poet n. 5, conferisce mandato all'Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRC TMS 85S20 E625 Z) del Foro di Livorno di rappresentarlo e difenderlo nella procedura di composizione della crisi - accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della Legge 3/2012, negli atti conseguenti di ogni fase e grado, con ogni e più ampia facoltà.

Elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Corucci in Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45.

Dichiara di avere preso visione dell'informativa prevista dalla legge sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati in base al disposto della detta normativa.

Dichiara altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4 comma III del d.lgs. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui all'artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Livorno, li 27/07/2021

Marco Basile



Per autentica

Avv. Tommaso Corucci



**N. 17/2021 R.G. CP - sovraindebitamenti**



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**Sezione Fallimentare**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART 10 L. 3/2012**

Procedura di Sovraindebitamento n. 17 2021 17/2021 **BASILE MARCO** -

**O.C.C.** dott. Leonardo Giorgi

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la stessa pare soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, salva migliore valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

**FISSA**

per la comparizione delle parti l'udienza del **20.10.2021 ore 10.45**, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta (eventualmente emendata dai dati ultra sensibili: es condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza);

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

d) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato ex art 10 comma 5 l. 3/2012 all'atto di pignoramento.



Livorno, 23 agosto 2021

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

